

Terzo settore

Carica di presidente di cooperativa e lavoro dipendente

Giulio D'Imperio

A seguito dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 936, punto 3, lettera b), legge n. 205 del 27 dicembre 2017, dal 1° gennaio 2018 le cooperative non possono più essere gestite da un amministratore unico per cui devono dotarsi di un consiglio di amministrazione costituito da almeno tre soggetti. Avendo tale disposizione modificato l'articolo 2542, Codice civile, è tornato di estrema attualità il quesito se la carica di presidente di una cooperativa può o meno essere affidata ad un socio che lavora all'interno della stessa struttura.

Interessante diventa anche esaminare il caso del socio in prova, non presente in tutte le realtà cooperativistiche, per capire se lo stesso può diventare uno dei papabili a ricoprire la carica di presidente della cooperativa in quanto svolge attività lavorativa all'interno della cooperativa.

È opportuno evidenziare come tale dubbio sia sorto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 3 aprile 2001, poiché prima della entrata in vigore di tale norma il problema di eleggere presidente di una cooperativa un suo lavoratore dipendente non era stato preso in considerazione, in quanto tra i soci e la cooperativa si configurava soltanto un normale rapporto associativo. Invece la legge n. 142/2001, disciplinando la figura del socio di cooperativa, ha previsto che il socio instaura con la cooperativa un duplice e distinto rapporto: il rapporto associativo ed un rapporto di lavoro a scelta del lavoratore che può configurarsi in forma subordinata, oppure autonoma o in qualsiasi altra forma. E da questo momento sono sorti una serie di dubbi che l'Inps ha provato a dirimere attraverso le seguenti indicazioni:

- il messaggio Inps n.15031 del 7 giugno 2007;
- il messaggio Inps n.18663 del 18 luglio 2007;
- il messaggio Inps n. 12441 dell'8 giugno 2011.

Le diverse indicazioni dell'Inps

Nel 2007 l'Inps ha affrontato l'argomento per ben due volte assumendo due differenti posizioni. Così facendo l'istituto previdenziale aveva finito con il generare sia nei soci della cooperativa che nei loro consulenti soltanto enorme confusione.

Partendo con l'analizzare quanto asserito dall'Inps con il messaggio n. 15031/2007 dal titolo "Rapporto di lavoro subordinato e Presidente di cooperativa L.142/2001" si intuisce in modo inequivocabile che il socio lavoratore dipendente non poteva essere eletto presidente di cooperativa. In pratica l'istituto previdenziale, ritenendo che nei riguardi del socio della cooperativa che aveva scelto di instaurare con la stessa un rapporto di lavoro subordinato, si veniva ad avere che *"la progressiva estensione da parte del lavoratore della disciplina sul lavoro subordinato al socio di cooperativa, comporta l'applicazione anche nei confronti di questi ultimi della regola generale della incompatibilità di prestazione d'attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare 179/89 per i Presidenti dei C.d.A., gli Amministratori Unici ed i Consiglieri delegati"*.

Questa decisione l'Inps la giustificava affermando che la prestazione lavorativa non deve essere identificata con la prestazione mutualistica, in quanto la prima la riteneva strumentale al raggiungimento della stessa mutualità.

La posizione assunta dall'Inps scatenò diverse proteste, in modo particolare da parte delle organizzazioni sindacali datoriali, che ebbero come risultato una immediata marcia indietro sull'argomento da parte dell'istituto previdenziale che decise di emanare il messaggio n. 18663/2007. In questo modo il risultato ottenuto fu quello di sospendere gli effetti del precedente messaggio emanato il 7 giugno 2007, motivandolo nel se-

Percorsi

guente modo: *“Tenuto conto dell’avvenuta rappresentazione da parte delle società cooperative di una multiforme realtà e di possibili conseguenze in capo a soggetti di strutture societarie di piccole dimensioni”*. In definitiva si era voluto salvaguardare le piccole realtà cooperativistiche le quali a seguito del messaggio Inps n. 15031 del 7 giugno 2007 venivano messe in seria difficoltà sotto l’aspetto gestionale ed organizzativo. Comunque l’istituto previdenziale non ritenne chiuso l’argomento, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni solo dopo aver svolto ulteriori approfondimenti sull’argomento. Infatti dopo quattro anni dall’emanazione del messaggio n. 15031/2007 l’Inps ritenne di rioccuparsi dell’argomento attraverso il proprio messaggio n. 12441/2011 sostenendo che un socio dipendente di cooperativa può ricoprire l’incarico di presidente purché si verifichino in maniera congiunta le seguenti condizioni:

- 1) il potere deliberativo che rappresenta la volontà della cooperativa sia stato affidato, così come riportato nell’atto costitutivo e nello statuto, ad un organismo differente che possa essere individuato nel consiglio di amministrazione o nell’amministratore unico;
- 2) il presidente svolga in concreto e nella qualità di lavoratore dipendente mansioni che risultino essere estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche sotto forma di lavoro dirigenziale.

Questo cambio di decisione, rispetto a quattro anni prima, l’istituto previdenziale lo ha giustificato affermando che il socio di cooperativa nel momento in cui svolge attività lavorativa con la cooperativa instaura di fatto con la stessa due differenti tipologie di rapporti, ai sensi dell’articolo 1, legge n. 142/2001, uno associativo e l’altro relativo al rapporto di lavoro.

Un altro passaggio importante del messaggio Inps n. 12441/2011 è quello relativo al potere deliberativo nei confronti del presidente della cooperativa, che deriva dai poteri e dai compiti del legale rappresentante (presidente) che in dettaglio devono essere riportati nell’atto costitutivo. È stato chiarito che qualora l’atto costitutivo non definisce nulla il potere deliberativo resta in capo al consiglio di amministrazione. Questo significa che i poteri propri del presidente della cooperativa devono essere stabiliti a monte, ovvero nel

momento in cui viene ad essere costituita la cooperativa altrimenti si rischia, seriamente, di limitare la funzionalità del ruolo del presidente.

Altro passaggio importante trattato dall’Inps è quello relativo al potere di firma e di rappresentanza legale di fronte a terzi che attiene al presidente della cooperativa. Essendosi verificate spesso simili situazioni l’istituto previdenziale ha chiarito che nonostante il presidente abbia funzione di rappresentanza della cooperativa non significa che sia abilitato a compiere atti deliberativi a suo piacimento o che gli debbano essere attribuiti poteri decisionali, poiché tali poteri restano comunque in capo all’organo collegiale, ovvero il consiglio di amministrazione. In merito alle mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, l’Inps ricorda come sia indispensabile riuscire a fornire la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione che lega il socio della cooperativa alla stessa e che lo stesso socio sia sottoposto al potere direttivo di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della cooperativa.

In questo modo l’istituto previdenziale ha tenuto a sottolineare la scindibilità dei due ruoli: lavoratore subordinato della cooperativa e Presidente della stessa che deve comunque risultare socio della stessa cooperativa.

Impossibilità per il socio in prova di ricoprire la carica di presidente

Importante diventa stabilire se una persona che ricopre il ruolo di socio in prova nell’ambito di una cooperativa sociale, pur essendo un lavoratore dipendente della cooperativa, possa effettivamente ricoprire il ruolo di presidente di cooperativa oppure no. Per meglio analizzare tale situazione diventa importante spiegare le caratteristiche del socio in prova che può lavorare con la cooperativa solo come dipendente.

La figura di socio in prova, introdotta dal nuovo articolo 2527, comma 3, Codice civile, rappresenta una valida possibilità di inserimento graduale in cooperativa di una persona. È opportuno ricordare che una cooperativa, per poter avere al proprio interno soci in prova, deve prevederlo nel suo atto costitutivo altrimenti diventa impossibile inserire tale figura nella cooperativa.

Questa figura è strettamente legata ad un limite quantitativo che prevede il non superamento di

un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori, ed un limite temporale massimo relativo al periodo di prova stabilito in cinque anni, al termine del quale si acquisiscono tutti i diritti previsti per gli altri soci.

Inoltre il socio in prova non avendo la possibilità di essere equiparato agli altri soci non potrà in alcun modo ricoprire alcun incarico nel consiglio di amministrazione della cooperativa sociale, per cui non può essere nominato presidente. In modo particolare il socio in prova non essendo equiparato agli altri soci di cooperativa, non è legato con la cooperativa da un vincolo associativo, che di fatto non gli permette di poter svolgere tutte le funzioni che ne derivano.

Infatti questa persona pur essendo socia della cooperativa rientra tra le categorie speciali di soci. Pertanto il socio in prova potrà ambire a ricoprire la carica di presidente della cooperativa solo quando, trascorso il periodo di prova, deciderà di rimanere nella cooperativa acquisendo il diritto ad essere socio della stessa.

In pratica il compito della cooperativa nei confronti del socio in prova dovrà essere quello di provvedere al suo inserimento graduale, provvedendo in modo particolare alla sua formazione.

Inoltre durante il periodo in cui la persona ricopre il ruolo di socio in prova, tutti coloro che fanno parte della cooperativa in qualità di soci avranno modo di valutarne l'affidabilità e la capacità a poter svolgere in maniera efficiente e prolifica il ruolo di presidente di cooperativa, qualora dovesse decidere di candidarsi nel consiglio di amministrazione della stessa.

Interruzione del rapporto associativo o di lavoro

Può un socio ricoprire la carica di presidente se interrompe il rapporto associativo o di lavoro con la cooperativa?

Nell'ambito della gestione di una cooperativa molto spesso è capitato che un socio che ricopriva la carica di presidente abbia deciso di inter-

rompere il rapporto associativo oppure di lavoro con la cooperativa. Al verificarsi di questa situazione molte volte il consiglio di amministrazione della cooperativa si è posto il quesito se il suo presidente fosse legittimato a ricoprire tale ruolo, oppure avrebbe dovuto dimettersi per evitare situazioni spiacevoli ed imbarazzanti per la cooperativa.

Per fornire una risposta a tale dilemma diventa necessario considerare quanto esplicitato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 10 del 18 marzo 2004: il rapporto di lavoro per un socio di cooperativa deve estinguersi necessariamente nel momento in cui si verifica l'esclusione od il recesso del socio. Tale affermazione è stata giustificata dal fatto che il rapporto associativo è ritenuto preminente sul rapporto di lavoro. In base a tale affermazione è semplice affermare che quando si perde lo *status* di socio della cooperativa occorrerà, inevitabilmente, dimettersi da membro del Consiglio di amministrazione e, conseguentemente, non si potrà più ricoprire il ruolo di Presidente di cooperativa. Oltretutto una persona che decide di recedere da socio non ha più interesse a continuare a ricoprire tale ruolo; mentre se viene mandato via perde di fatto la fiducia degli altri soci di cooperativa.

Diverso è invece il caso in cui la persona non svolge più attività lavorativa nell'ambito della cooperativa e decide di rimanere socio della cooperativa.

In questo caso può continuare a ricoprire il ruolo di Presidente della cooperativa perché comunque continua a mantenere un vincolo associativo con la struttura e quindi anche la motivazione ad operare per la stessa.

Pertanto è chiaro che è il vincolo associativo ad essere importante per il socio per poter ricoprire all'interno della cooperativa un ruolo all'interno non solo del consiglio di amministrazione che gli potrà permettere di diventare anche presidente della stessa.